



REPUBBLICA ITALIANA

196/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60190** del registro di segreteria, promosso da

omissis, nato a *omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*), rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Cinque (C.F. CNQGNN67P16F839W), giusta procura speciale in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso la Cinque e Soci s.r.l. – società tra avvocati, in Roma, Corso Trieste, 109, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di

rito al seguente indirizzo pec:

giovannicinque1@avvocatinapoli.legalmail.it;

- appellante-

contro

-POSTE ITALIANE S.p.a., (C.F. 97103880585), con sede in Roma, Viale Europa, 190 in persona del Dott. Lasco Giuseppe, in qualità di Procuratore, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma in data 20 giugno 2022, Rep. N. 55517, Racc. n. 16156, reg.to a Roma 5 in data 21 giugno 2022 al n. 777 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. DLCCRFL45R27F839X, pec: raffaeledelucatamaj@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci sito in Roma alla via della Conciliazione n. 10;

-INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale

in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- appellati-

per la riforma

della sentenza n. 901/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - depositata in data 2 settembre 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 giugno 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Giovanni Cinque per l'appellante, l'Avv. Maristella Coccia su delega dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo per Poste Italiane S.p.a. e l'Avv. Antonietta Coretti per l'Inps;

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 901/2021 della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, oggi gravata, è stata ripercorsa l'articolata vicenda che ha interessato il ricorrente - ex dipendente delle Poste Italiane spa - che, a seguito di un licenziamento illegittimo (derivante dalla mancata accettazione della revoca delle sue dimissioni rassegnate in data 3.09.1994) e della sentenza di riammissione in servizio n. 10968/1997 resa dal Pretore di Napoli, è stato reintegrato nel posto di lavoro presso

le Poste Italiane spa solamente in data 24.09.1997, beneficiando così, *medio tempore*, di un trattamento di pensione provvisorio.

Con successiva sentenza n. 16629/2002, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto anche l'obbligo contributivo a carico di Poste Italiane S.p.a per il periodo di illegittima sospensione della prestazione lavorativa (dal 24.12.1994 al 24.9.1997), disponendo la condanna della medesima al pagamento in favore del *omissis* della somma di euro 22.300,77 per le differenze retributive e di IPOST ad euro 3.335,52 per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

In ottemperanza all'anzidetta sentenza Poste Italiane s.p.a. ha versato al *omissis* la somma appena detta, provvedendo ad adeguare la sua posizione contributiva.

Nel frattempo l'IPOST (oggi INPS), con nota del 28 gennaio 2008, ha informato il *omissis* che la somma erogata a titolo di pensione, di euro 42.428,31, era da considerarsi indebitamente percepita, poiché "per il periodo dal 24/12/1994 al 26/09/1997, le somme in precedenza erogate a titolo di pensione, in presenza di copertura previdenziale da parte del datore di lavoro che ha trasformato tale periodo in periodo "lavorativo", sono diventate indebite, e pertanto doveva essere recuperata, tramite trattenuta sul trattamento pensionistico nel frattempo conseguito.

Il *omissis* quindi, dinanzi alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, giudice ritenuto competente dalla

magistratura ordinaria (sentenza n. 20049/2014 del Tribunale di Napoli), ha chiesto l'annullamento del provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico mediante trattenuta di 1/5 della pensione, comunicato dall'IPOST (ora INPS), dispiegando, in via subordinata, una azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di Poste Italiane s.p.a.

La citata Sezione campana si è pronunciata con la sentenza n. 48/2015, rigettando sia la richiesta nei confronti dell'INPS, in quanto il recupero dei ratei indebitamente erogati è stato considerato atto dovuto per l'Istituto previdenziale, sia quella di risarcimento e di arricchimento proposte nei confronti delle Poste Italiane s.p.a.

La citata sentenza, su atto di appello del *omissis*, è stata tuttavia parzialmente annullata da questa Sezione (con sentenza n. 381 del 4.10.2016), in quanto ritenuta carente di motivazione con riferimento al rigetto della azione generale di arricchimento senza causa proposta nei confronti delle Poste Italiane s.p.a., conseguendone il rinvio al primo giudice.

Ne è derivata la riassunzione del giudizio, da parte del *omissis*, dinanzi alla Sezione campana, conclusosi con la sentenza oggi in esame n. 901/2021, che -dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate da Poste Italiane spa- ha ritenuto infondata la domanda sulla quale si incentrava, in ultimo, il giudizio (ovvero quella, formulata in

via subordinata dall'istante, di condanna delle Poste Italiane spa a pagare una somma corrispondente all'importo dell'indebito pensionistico richiesto dall'INPS al *omissis*, o comunque a tenerlo indenne dalla correlata diminuzione patrimoniale).

Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, l'azione generale di arricchimento *ex* art. 2041 del c.c. non potrebbe esperirsi a fronte dell'arricchimento di un soggetto derivante da un fatto lecito, quale, nel caso in esame, il recupero dell'indebito pensionistico ritenuto legittimo giudizialmente, sia dal giudice contabile di primo grado che dai giudici contabili di appello.

Peraltro, per il giudice territoriale, la domanda di arricchimento sarebbe in contrasto anche con il giudicato del giudice ordinario (sentenza n. 16629/2002 del Tribunale di Napoli) formatosi sulla domanda dell'istante, limitata al pagamento della sola differenza tra quanto sarebbe spettato al ricorrente laddove la prestazione lavorativa non fosse stata interrotta e quanto egli aveva già riscosso a titolo di trattamento pensionistico.

2. Avverso la citata sentenza il *omissis* ha interposto appello, solo con riferimento alla pronuncia resa sulla richiesta subordinata di condanna delle Poste Italiane s.p.a. a pagare una somma pari all'indebito pensionistico o, comunque a tenere indenne il pensionato della correlata diminuzione patrimoniale.

Con un primo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia gravata per non avere il giudice territoriale tenuto conto, ai fini della integrazione della fattispecie dell'indebito arricchimento, del primitivo "fatto illecito" ascrivibile a Poste Italiane, ovvero il licenziamento illegittimo del ricorrente risalente al 1994, censurato dalla sentenza del giudice del lavoro (n. 10968/1997 del Pretore di Napoli) passata in giudicato, limitandosi a considerare solo il "fatto lecito" del recupero intrapreso dall'Inps, in quanto attestato da due pronunce del giudice contabile.

L'ingiusto arricchimento di Poste Italiane si sarebbe verificato nel momento in cui l'INPS decideva di recuperare il trattamento pensionistico non direttamente da Poste Italiane -come sarebbe stato giusto in considerazione del fatto che Poste era stata condannata dal giudice ordinario a pagare solamente la differenza (di euro 22.300,77) tra la retribuzione dovuta (pari ad euro 63.990,66) e la pensione medio tempore erogata (pari ad euro 41.689,89)- ma nei confronti del pensionato.

Nel caso in esame ricorrerebbero dunque tutti i requisiti richiesti dall'art. 2041 c.c., stante l'arricchimento di Poste italiane, consistente in un risparmio di spesa, e l'impoverimento del pensionato in conseguenza dell'illegittimo licenziamento.

Con un secondo motivo di appello l'istante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato l'incompatibilità tra la

domanda azionata di ingiustificato arricchimento e il giudicato della sentenza del giudice ordinario (n. 1669/2002 del Tribunale di Napoli), che ha condannato Poste Italiane a pagare all'istante solamente la differenza tra arretrati stipendiali e pensioni percepite, in conformità, peraltro, alla domanda azionata dal pensionato.

Per l'appellante la limitazione, nel senso anzidetto, della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario sarebbe stata il frutto di una precisa scelta processuale (tesa a quantificare le poste risarcitorie e ad evitare problemi di recupero con l'Inps).

Il giudice territoriale avrebbe trascurato la circostanza, decisiva, per cui il recupero coattivo sarebbe stato preannunciato dall'Inps dopo la pubblicazione della sentenza, nel 2008, e iniziato nel 2010, con la conseguenza che il giudicato non potrebbe coprire i fatti sopravvenuti, ma solo il dedotto e il deducibile *ex art. 2909 del c.c.*

Ha concluso per la riforma della sentenza gravata, chiedendo:

- "ai sensi dell'art. 2041 c.c. (di) condannare Poste Italiane S.p.a. a tenere indenne l'appellante della diminuzione patrimoniale per cui è causa, corrispondendogli un'indennità pari ad euro 42.428,31 ovvero di valore uguale a quella che l'appellante medesimo è stato tenuto a versare all'INPS per le causali che precedono, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo";
- la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di causa.

3. All'udienza del 22 febbraio 2024, per il difetto di notifica del DFU da parte dell'appellante, il giudizio è stato rinviato per consentire la comunicazione della celebrazione della odierna udienza a Inps e a Poste Italiane S.p.a..

4. Con memoria difensiva, depositata in data 27 maggio 2024, si è costituita in giudizio la società Poste Italiane S.p.a. evidenziando di avere adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con l'appellante e a quelle derivanti dalle sentenze favorevoli a quest'ultimo. Ha rilevato l'inammissibilità delle censure avversarie, in quanto vertenti sulle medesime questioni di fatto prospettate nel giudizio di primo grado, in violazione delle regole che disciplinano il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, ed in dispregio della norma di cui all'art. 360 c.p.c. n. 5. Entrambi i motivi di appello sarebbero comunque infondati non sussistendo alcun ingiustificato arricchimento di Poste Italiane, poiché l'appellante avrebbe dovuto richiedere nel giudizio esitato con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 16629/2002, ormai passata in giudicato, il riconoscimento dell'intera retribuzione spettante e non solamente la differenza tra la retribuzione dovuta e i ratei di pensione percepiti. Non sussisterebbe alcun comportamento illecito di Poste, avendo la stessa rigorosamente ottemperato ad una sentenza, sia pure errata, del giudice ordinario. Sarebbe irrilevante che il recupero coattivo dell'indebito pensionistico da parte dell'INPS sia avvenuto otto anni dopo la sentenza, in quanto la

ripetibilità dei ratei scaturirebbe dalla precedente sentenza che ha ricostituito il rapporto di lavoro. Nulla, dunque, potrebbe essere rimproverato a Poste Italiane, che ha corrisposto all'appellante un importo risarcitorio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in ottemperanza ad un assetto giudiziario ormai consolidato, così che mancherebbe la causa "ingiusta" dell'arricchimento e i presupposti per l'operare della norma di cui all'art. 2041 del c.c.

Ha concluso per l'inammissibilità dell'appello e comunque per il rigetto del medesimo, con vittoria delle spese.

5. Con memoria difensiva, depositata in data 23 aprile 2024, si è costituito in giudizio l'INPS, rilevando che l'appello sarebbe relativo al solo capo di sentenza con il quale si è statuito sui rapporti patrimoniali tra lavoratore e datore di lavoro, per cui sarebbe coperta dal giudicato interno la questione, rilevante per l'Inps, relativa alla esistenza ed alla ripetibilità dell'indebito pensionistico. L'appello dovrebbe essere comunque rigettato in quanto, come rilevato dal primo giudice, l'avversa domanda sarebbe preclusa dal giudicato esterno costituito dalla richiamata sentenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale l'istante ben avrebbe potuto formulare una domanda più ampia comprensiva della richiesta di tutto l'indebito pensionistico, che, all'epoca della instaurazione del giudizio, era già interamente maturato. Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello.

6. All'udienza odierna i difensori delle parti, dopo avere meglio illustrato le rispettive posizioni e replicato a quelle avverse, si sono riportati alle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7. Il Collegio rileva, preliminarmente, che la questione in esame concerne esclusivamente la decisione del giudice di prime cure relativa al rigetto della richiesta dell'istante di condannare l'ex datore di lavoro Poste Italiane s.p.a. a corrispondergli una somma di denaro pari all'indebito pensionistico richiestogli dall'Inps, per euro 42.428,31, o comunque a tenere indenne il pensionato dalla correlata diminuzione patrimoniale, non risultando impugnate le statuizioni di primo grado concernenti le questioni preliminari e pregiudiziali.

Il Collegio, in particolare, osserva che la questione relativa alla sussistenza, nella controversia che ci occupa, della giurisdizione in capo alla magistratura contabile non è dunque più in discussione, come ha rilevato correttamente il giudice territoriale campano, essendo ormai coperta dal giudicato, in quanto la statuizione che per prima l'ha ritenuta implicitamente sussistente in favore di questo plesso giurisdizionale (sentenza Corte dei conti, Sez. giur. Campania n. 48/2015 in data 19.1.2015) non è stata oggetto di espressa impugnazione, come successivamente precisato dalla sentenza di questa Corte resa dalla I Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello n.

381/2016 (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9 ottobre 2008, n. 24883).

Proseguendo con l'esame delle eccezioni, il Collegio rileva che quella di inammissibilità sollevata da Poste Italiane s.p.a., per avere l'appellante riproposto questioni di fatto già affrontate dal giudice territoriale in prime cure, è destituita di fondamento, in quanto la controversia attiene, come tra breve si chiarirà, a questioni di stretto diritto, concernenti il valore e l'interpretazione di diverse pronunce giurisprudenziali, peraltro coperte dal giudicato, con riguardo alle prescrizioni normative di cui all'art. 2041 e all'art. 2909 del codice civile. Con riferimento al merito, il Collegio rileva la fondatezza dei motivi di censura prospettati dall'appellante, che si prestano ad essere trattati congiuntamente.

Occorre premettere che, per l'arricchimento senza causa, l'art. 2041 (Azione generale di arricchimento) del codice civile, invocato dall'appellante, prevede che *“chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”*.

Il Collegio osserva che, in materia di indebito arricchimento del datore di lavoro (nella fattispecie, Poste Italiane S.p.a.) in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente postale, con conseguente obbligo di restituzione all'ente previdenziale delle somme corrisposte, *medio tempore*, a titolo di ratei

pensionistici, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato espresso il principio per cui “...in caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi sine titolo, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che il datore di lavoro, che ha ottenuto indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo” (Corte di Cassazione ord. n. 21 luglio 2022, n. 22849 e n. 26988/2009).

Dal principio anzidetto, che si presta ad essere applicato anche nel caso in esame, *mutatis mutandis*, per l'analogia dei presupposti, emerge che il fatto illecito rilevante ai fini della integrazione dei requisiti di applicabilità del richiamato art. 2041 del codice civile è l'originario licenziamento illegittimo dell'appellante, come rilevato nel primo motivo di appello.

Non ha dunque alcuna attinenza la, diversa, circostanza riportata dal giudice territoriale relativa alla “legittimità del recupero dell'indebito pensionistico” riconosciuto dai giudici contabili in favore dell'Inps, che

rappresenta solamente una ulteriore conseguenza derivante dall'originario fatto illecito.

Ora, nel caso in esame, è vero che l'INPS non ha richiesto le somme, *medio tempore* corrisposte al *omissis*, all'ex datore di lavoro Poste Italiane S.p.a, recuperandole invece dall'anzidetto *omissis*, ma, la situazione sottesa alla vicenda che ci occupa non sposta i termini della questione, emergendo comunque l'indebito arricchimento da parte di Poste Italiane S.p.a. a discapito dell'istante, con piena soddisfazione dell'INPS.

Quanto detto, e con ciò venendo anche all'esame del secondo motivo di gravame, emerge anche dal principio espresso dalla sentenza emessa, su ricorso del *omissis*, dal Tribunale di Napoli n. 16629 del 22.10.2002, passata in giudicato, per cui “...nel caso di specie, poiché al ricorrente è stato inibito di effettuare la propria prestazione lavorativa per effetto dell'illegittimo recesso datoriale, anche in difetto di sinallagmaticità tipica del rapporto di lavoro, spetta a titolo risarcitorio la retribuzione per tutto il periodo di interruzione del rapporto lavorativo, dal cui importo deve detrarsi quanto dallo stesso percepito a titolo di trattamento pensionistico”.

Ora, poiché l'istante, a titolo di trattamento pensionistico, a seguito dei sopravvenuti recuperi dell'Inps, non percepisce più alcunché, ad esso non può che spettare, a titolo risarcitorio, la retribuzione per tutto il periodo di interruzione del rapporto lavorativo, come stabilito dalla decisione del richiamato giudice ordinario (e dunque euro 63.990,66,

detratte le somme già in parte corrisposte da Poste Italiane S.p.a. per euro 22.300,77), oltre alle ulteriori somme dovute dal pensionato per i recuperi INPS, così da indennizzarlo della effettiva diminuzione patrimoniale subita pari a complessivi euro 42.428,31, somma non contestata dalle parti in causa.

8. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello deve essere accolto, e, in riforma della sentenza gravata, Poste Italiane S.p.a. deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile, a tenere indenne l'appellante della diminuzione subita, quantificata in euro 42.428,31, oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al deposito della presente sentenza ed interessi al tasso legale dal detto deposito al saldo effettivo.

Le spese di difesa, stante la complessità e particolarità della controversia, devono essere compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, sul ricorso iscritto al numero **60190** del registro di segreteria ad istanza di *omissis*

- accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza gravata, condanna Poste Italiane S.p.a. a pagare in favore dell'appellante la somma di euro 42.428,31, oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al deposito

della presente sentenza ed interessi al tasso legale dal detto deposito al saldo effettivo.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Beatrice MENICONI

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/08/2024

PER IL DIRIGENTE

f.to Maria Vittoria Zotta